



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.01.2021

Info/23(R)/GIURISPRUDENZA: l'Autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico

GIURISPRUDENZA RIFIUTI:

IL TAR LAZIO CONFERMA CHE L'AUTORIZZAZIONE UNICA PER AMPLIAMENTO DISCARICA COSTITUISCE VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO FUNZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Riportiamo un altro pronunciamento a favore degli impianti di gestione rifiuti a seguito di quello illustrato nella ns. precedente *Info/15(R)/GIURISPRUDENZA: illegittimità ordinanza sindaco sospensione impianto trattamento rifiuti*, inviata il 21 gennaio 2021, che potrebbe ritornare utile tenere a memoria.

Con la recente **Sentenza n. 1 del 14 gennaio 2021**, i Giudici del **Tar Lazio** hanno stabilito che l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'ampliamento di una discarica **sostituisce tutti gli atti**, pareri, autorizzazioni, anche comunali per la gestione e l'esercizio dell'impianto e **costituisce anche variante dello strumento urbanistico**.

Il Collegio laziale ha pertanto annullato l'ordinanza di polizia demaniale di un Comune che aveva intimato al gestore di una discarica di rifiuti il rilascio di un bene demaniale comunale costituito da una strada che insiste, in misura parziale, all'interno del perimetro destinato ad ospitare l'ampliamento della discarica.

Troviamo molto interessante due concetti espressi sui quali vogliamo porre l'attenzione: uno riguarda la localizzazione dei siti di gestione rifiuti e l'altro il carattere di pubblica utilità degli impianti di gestione rifiuti che finalmente trovano un riconoscimento.

Infatti poniamo l'attenzione in particolar modo sulla precisazione del giudice amministrativo che **l'Ente locale non deve fare scelte di pianificazioni in contrasto con la destinazione attuale di uso del territorio** tanto più “ *tenuto conto che l'area utilizzata per la gestione della discarica, ... (omissis)...*, è già stata asservita **ad una funzione di pubblica utilità, quale quella di gestione dei rifiuti**”

Si legge nella Sentenza al punto 9.4 “è evidente l'illegittimità dell'ordinanza di polizia demaniale diretta al rilascio della strada per incompetenza e violazione dell'articolo 208 del D. Lgs 152/2006, in considerazione dell'insanabile contrasto tra i suoi effetti ed il tenore delle autorizzazioni

*rilasciate nel corso degli anni per la realizzazione e la gestione della discarica, mediante le quali si è ope legis prodotta una variazione dell'assetto urbanistico locale preesistente, **da cui discende la preclusione per l'Ente locale sia di esercitare scelte di pianificazione su tali porzioni di territorio che siano in contrasto con l'attuale destinazione d'uso pubblicistico, sia di esercitare poteri di polizia demaniale per ottenere il rilascio di beni già destinati a soddisfare interessi della collettività***".

Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato